

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **415/1997** (ECLI:IT:COST:1997:415)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GUIZZI** - Redattore: - Relatore: **ZAGREBELSKY**

Camera di Consiglio del **12/11/1997**; Decisione del **10/12/1997**

Deposito del **17/12/1997**; Pubblicazione in G. U. **24/12/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23916**

Atti decisi:

N. 415

ORDINANZA 10-17 DICEMBRE 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, numero 1) del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1997 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, nel procedimento penale a carico di Nordio Gino, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Gustavo

Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 10 febbraio 1997 emessa nel corso di un giudizio penale, il pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, numero 1) del codice penale, nella parte in cui, prevedendo per taluni reati contro il patrimonio una causa di non punibilità a favore del coniuge "non legalmente separato", include nel proprio ambito di applicazione anche il caso in cui sia in corso un procedimento di separazione personale nel quale siano stati adottati i provvedimenti provvisori da parte del presidente del tribunale a norma dell'art. 708 cod. proc. civ., ovvero sia stata pronunciata sentenza di separazione non ancora passata in giudicato;

che, ad avviso del giudice a quo, una volta individuata la ratio della speciale causa di non punibilità di taluni reati contro il patrimonio nella "presunzione di una comunanza di interessi (tra i coniugi) che assorbe il fatto delittuoso", secondo l'enunciato contenuto nella sentenza n. 423 del 1988 della Corte costituzionale, la disposizione denunciata non troverebbe più giustificazione quando quella presunzione non sia più ravvisabile a causa di vicende processuali che, anche se non esaurite - come nel caso di provvedimento provvisorio ex art. 708 cod. proc. civ., o anche di sentenza non ancora passata in giudicato -, rappresentano indici del venir meno di quel presupposto di "comuni interessi" tra i coniugi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nell'assunto dell'analogia tra la questione odierna e quella definita con la sentenza n. 423 del 1988 della Corte costituzionale, ha richiamato l'atto di intervento allora depositato nel relativo giudizio costituzionale, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo non indica gli elementi della concreta fattispecie portata al suo giudizio, limitandosi a prospettare il contrasto tra la norma denunciata e i parametri costituzionali invocati;

che tale carenza di motivazione in ordine alla incidenza della questione rispetto al giudizio principale assume ulteriore rilievo in presenza di una prospettazione cumulativa dei casi che il rimettente vorrebbe escludere dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità (procedimento di separazione personale in fase di provvedimenti presidenziali temporanei ex art. 708 cod. proc. civ., ovvero sentenza conclusiva del giudizio ma non ancora definitiva);

che l'ordinanza di rinvio non consente pertanto di valutare la rilevanza della proposta questione di costituzionalità, cosicché essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra molte, ordinanze n. 424 e n. 219 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, numero 1) del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.